

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-407/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche»)

(2004/C 228/28)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-407/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e M. Huttunen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, avendo omesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE (GU L 206, pag. 7), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica di Finlandia, avendo omesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE.

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 275 del 15.11.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-419/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Parziale recepimento — Onere della prova — Direttiva 2001/18/CE)

(2004/C 228/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-419/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e D. Petrausch), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L 106, pag. 11), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schieman (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire nel suo ordinamento interno le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva 23 aprile 2000, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 275 del 15.11.2003.